



La Famiglia: Prima e Vitale Cellula Della Società¹

Marina Casini²

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 10 de abril de 2012
Aceptado el 15 de mayo de 2012

Palabras claves:

Familia
Sociedad
Derechos humanos
Políticas públicas

RESUMEN

L'idea che la famiglia sia la primordiale e fondamentale cellula della società e dello Stato, emerge con forza sia in numerosi documenti internazionali in tema di diritti umani, sia in molte Costituzioni nazionali. Si tratta, evidentemente, di un concetto ritenuto tra i pilastri che sorreggono la complessa architettura dello Stato.

The Family: First and Vital Cell of Society

Introducción

L'idea che la famiglia sia la primordiale e fondamentale cellula della società e dello Stato, emerge con forza sia in numerosi documenti internazionali in tema di diritti umani, sia in molte Costituzioni nazionali. Si tratta, evidentemente, di un concetto ritenuto tra i pilastri che sorreggono la complessa architettura dello Stato.

A livello internazionale incontriamo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (ONU, 10 dicembre 1948)³ che definisce la famiglia "nucleo naturale e fondamentale della società" che pertanto "ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato" (art. 16, comma III). Le stesse parole sono sostanzialmente riprese nei Patti del 16 de dicembre 1966, anch'essi elaborati in seno all'ONU: l'art. 23, comma I, del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁴ ripete che "La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato"; l'art. 10, comma I, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali⁵ ribadisce: "La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico".

Il concetto di famiglia come prima e vitale cellula della società, si trova in diversi passaggi della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, riveduta nel 1996⁶. Il preambolo, recita: "La famiglia in quanto cellula della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata che ne assicuri il pieno sviluppo"; il punto n. 16 della prima parte afferma: "La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo); l'art. 16, comma I, ribadisce e approfondisce: "Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti contraenti si impegnano a promuovere la protezione economica, giuridica e sociale della vita familiare, specialmente per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali, di incoraggiamento alla costruzione di alloggi adeguati ai bisogni delle famiglie, di aiuti alle giovani coppie e di ogni altra misura idonea".

Nell'art. 33, comma I, la Carta araba dei diritti dell'uomo (adottata il 15 settembre 1994, emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004, in vigore dal 15 marzo 2008)⁷, la famiglia è definita "naturale e fondamentale cellula della società" e nell'art. 18, comma 1, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (adottata

¹ Articolo pubblicato in *Familia et Vita*, 2011, 2-3, pp. 189-204.

² Istituto de Bioética, "A. Gemelli", Facultad de Medicina, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Roma (Italia).

³ <http://www.un.org/en/documents/udhr/>

⁴ <http://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti2.html>

⁵ <http://www.unric.org/html/italian/humanrights/patti1.html>

⁶ <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Italian.pdf>; http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Charta-Sociale-Europea-riveduta-1996/97

⁷ http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/la_cartaaraba_2004.pdf

a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana, poi Unione Africana, entrata in vigore: 21 ottobre 1986)⁸ si legge: "La famiglia è l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale. Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità."

Alla famiglia intesa come "unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli", si riferisce il preambolo della Convenzione sui diritti fanciullo (20 novembre 1989)⁹ nel quale gli Stati contraenti si dichiarano "Convinti che la famiglia, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività" e riconoscono "che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione". Sempre con riferimento ai diritti del bambino, la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino (adottata l'11 luglio 1990, entrata in vigore il 29 novembre 1999)¹⁰, all'articolo 18, comma I (rubricato: Protezione della famiglia) afferma che: "La famiglia è la cellula di base naturale della società. Essa deve essere protetta e sostenuta dallo Stato nel suo costituirsi e nel suo sviluppo".

Uno sguardo alle Costituzioni – documenti di straordinaria importanza perché indicano i principi fondamentali degli ordinamenti e gli obiettivi che un popolo si prefigge di raggiungere, definiscono la struttura degli strumenti per conseguirli, traducono in diritto positivo i diritti dell'uomo dichiarati nelle carte internazionali e raccontano, in una estrema sintesi, la storia della nazione - viene a confermare l'identità della famiglia come cellula primaria e vitale della società. "la Repubblica riconosce la famiglia – recita la Costituzione italiana – come società naturale fondata sul matrimonio" (articolo 29, comma I). Fanno eco la Costituzione della Repubblica greca, che all' articolo 21, comma I, afferma: "La famiglia, in quanto fondamento della conservazione del progresso della nazione, come pure il matrimonio, la maternità e l'infanzia sono sotto la protezione dello Stato" e la più recente Costituzione della Repubblica armena (5 maggio 1995)¹¹: "la famiglia è la cellula naturale e fondamentale della società" (art. 35). La Costituzione della

Repubblica dell'Estonia¹² (approvata in seguito al referendum del 28 giugno 1992 e in vigore al 3 luglio dello stesso anno), ripete al primo comma dell'art. 27 che la famiglia è la base della società ed è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della società. La Costituzione della Lituania (1991) aggiunge che la famiglia è anche fondamento dello Stato: "The family shall be the basis of society and the State" (art. 38, comma I)¹³.

La Costituzione irlandese (1 luglio 1937, in vigore dal 29 dicembre e modificata più volte fino al 2004)¹⁴ dedica alla famiglia un intero capitolo che si apre con queste parole: "The State recognises the Family as the natural primary and fundamental unit group of Society, and as a moral institution possessing inalienable and imprescriptible rights, antecedent and superior to all positive law.

The State, therefore, guarantees to protect the Family in its constitution and authority, as the necessary basis of social order and as indispensable to the welfare of the Nation and the State" (art. 41, comma I e II).

"Spetta ai poteri pubblici – recita la Costituzione del principato di Andorra (28 aprile 1993)¹⁵ all'art. 13, comma II - promuovere una politica di protezione della famiglia, elemento base della società" e la Costituzione della Repubblica del Venezuela (del 1999 modificata fino al 2009)¹⁶ contiene un Capitolo, il V, rubricato "De los derechos sociales y de las familias", nel quale la famiglia viene definita come "asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas" (art. 75, comma).

Il riconoscimento della famiglia come prima e vitale cellula della società è accompagnato, sia nei documenti citati sia in altre Costituzioni, dall'esigenza della sua protezione. La protezione della famiglia è affermata anche nelle costituzioni slovacca¹⁷ (art. 41, comma I), Ceca¹⁸ (art. 32, comma I), albanese¹⁹ (art. 53, comma II), bulgara²⁰ (art. 14), ucraina²¹ (art. 51, comma III) nella costituzione algerina²² (artt 58 e 63). In qualche Costituzione, il matrimonio è riconosciuto espressamente come atto fondativo della famiglia (per es.: costituzione italiana e rumena) e dunque anch'esso bene sociale da tutelare. Sul matrimonio come valore da tutelare si esprimono alcune Costituzioni dei Paesi dell'Europa centrale e dell'est²³: albanese (art. 32), bielorusa (art. 32), polacca (art. 19), slovacca (art. 41), ungherese (art. 15). Il matrimonio

⁸http://unipd-centrodirittumani.it/public/docs/ua_cartaaficana_1981.pdf

⁹ <http://www.camera.it/bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm>

¹⁰ http://unipd-centrodirittumani.it/strumenti_internazionali/Carta-africana-sui-diritti-e-il-benessere-del-minore-1990/204

¹¹ <http://www.giurcost.org/links/index.html>

¹² <http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1599/file/b3bf548923058a64ab368b87f28a.htm/preview>

¹³ [http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4485&dpath=document&dfile=16052006034328.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+lituan+a+del+1992+\(EN\)++stati+europei++documentazione+-+](http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4485&dpath=document&dfile=16052006034328.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+lituan+a+del+1992+(EN)++stati+europei++documentazione+-+)

¹⁴ [http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4489&dpath=document&dfile=16052006035028.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+irlandese+del+1937+\(EN\)++stati+europei++documentazione+-+](http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4489&dpath=document&dfile=16052006035028.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+irlandese+del+1937+(EN)++stati+europei++documentazione+-+)

¹⁵ <http://www.giurcost.org/links/>

¹⁶ <http://www.giurcost.org/links/index.html>

¹⁷ <http://users.unimi.it/dirpubbesteuropa/wp-content/uploads/Costituzione-Slovacca-del-1992.pdf>

[http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4482&dpath=document&dfile=16052006034116.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+slovacca+del+1992+\(EN\)++stati+europei++documentazione+-+](http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4482&dpath=document&dfile=16052006034116.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+slovacca+del+1992+(EN)++stati+europei++documentazione+-+)

¹⁸ <http://users.unimi.it/dirpubbesteuropa/wp-content/uploads/Costituzione-della-Repubblica-Ceca-del-1993.pdf>

¹⁹ <http://www.giurcost.org/links/Costituzione%20della%20Repubblica%20Albania.htm>

²⁰ Prom. SG 56/13 Jul 1991, amend. SG 85/26 Sep 2003, SG 18/25 Feb 2005, SG 27/31 Mar 2006, SG 78/26 Sep 2006 - Constitutional Court Judgment No.7/2006, SG 12/6 Feb 2007)

<http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8933/preview>

²¹ 28 June 1996 <http://www.giurcost.org/links/>

²² 19 Nov 1976; 28 Nov 1996

²³ Un panorama delle Costituzioni dell'Europa centrale sui temi della famiglia e della vita si trova in: A. GRZESKOWIAK, Difesa della vita e della

come unione di un uomo e di una donna è affermata nelle Costituzioni della Bielorussia (art. 32), della Bulgaria (art. 46), della Lituania (art. 38), della Ucraina (art. 51), della Polonia (art. 18). Il 25 aprile 2011 il Parlamento ungherese ha approvato una nuova Costituzione che per quanto riguarda il matrimonio, stabilisce esplicitamente la tutela “dell’istituzione del matrimonio, considerato come l’unione naturale tra un uomo e una donna e come fondamento della famiglia”.

Non solo, ma al riconoscimento della famiglia come cellula prima e vitale della società si ricongiunge la tutela della maternità e dell’infanzia, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l’educazione dei figli da parte dei genitori, l’impegno a garantire lo sviluppo della famiglia, la tutela dei figli nati anche se fuori del matrimonio, l’istituto dell’adozione nel caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro compiti. L’esigenza costituzionale di tutelare la famiglia, il matrimonio, l’educazione dei figli si ritrova chiaramente nella Costituzione tedesca²⁴ che all’art. 6 afferma:

1. Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale.
2. La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività.
3. Contro i doveri degli aventi diritto all’educazione, i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, nel caso che gli aventi diritto all’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di venir trascurati.
4. Ogni madre ha il diritto alla protezione e all’assistenza della comunità.
5. Al fine di favorire lo sviluppo fisico e morale dei figli naturali e di dar loro una posizione nella società, il legislatore deve creare per loro stesse condizioni godute dai figli legittimi”.

Questo sommario e lacunoso excursus mostra quali sono i valori connessi alla famiglia intesa fondamento della società. Rispetto a questo tema non è affatto secondario ricordare che alcune costituzioni (irlandese²⁵, slovacca²⁶, ceca²⁷) riconoscono la tutela della vita umana prima della nascita e che la nuova Costituzione ungherese giunge a specificare “fin dal concepimento”.²⁸ Ciò, oltre ad avere una grande importanza in ordine all’affermazione del diritto alla vita di ogni essere umano, illumina anche il concetto di maternità che abbraccia la relazione madre-figlio prima della nascita e

famiglia nell’est dell’Europa, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Diritti dell’uomo: famiglia e politica*, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 80 – 100.

²⁴ <http://www.giurcost.org/links/index.html>

²⁵ Art. 40, comma III, punto 3: “The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life, of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right”.

²⁶ Art. 15, comma I: “Ognuno ha diritto alla vita. La vita umana è meritevole di tutela fin da prima della nascita”.

²⁷ Art. 16, comma I: “Ognuno ha diritto alla vita. La vita umana è meritevole di tutela fin da prima della nascita”.

²⁸ La nuova Costituzione è stata promulgata dal Presidente della Repubblica ungherese il 25 aprile 2011 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012. Per un

getta uno sguardo sulla fase dell’esistenza umana che precede la nascita.

1. LA FAMIGLIA COME REALTÀ PRE-ESISTENTE ALLO STATO, FAMIGLIA E DIGNITÀ UMANA, LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA FAMIGLIA, FAMIGLIA E MATRIMONIO

Quanto fin qui esaminato offre spunti per diverse considerazioni.

In primo luogo si osserva che l’indicazione della “naturalità” della famiglia e il verbo “riconoscere” che accompagna la definizione di famiglia come base della società, hanno un significato ben preciso²⁹. L’aggettivo “naturale” ed il conseguente “riconoscimento” esprimono il carattere primario, non derivato della famiglia: la famiglia è realtà originaria e originante, non “creata” dallo Stato, ma ad esso pre-esistente ed avente struttura, identità, dinamiche e diritti propri ed autonomi. “Lo Stato – si legge, per esempio, nella Costituzione del Granducato di Lussemburgo³⁰ - garantisce i diritti naturali della persona umana e della famiglia”.

Un’altra osservazione riguarda il fatto che lo stretto rapporto tra famiglia e società si colloca sul terreno della moderna dottrina dei diritti umani, inauguratasi all’indomani del secondo conflitto mondiale con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Il ruolo basilare della famiglia nei confronti della società era già stato colto nell’antico diritto romano che definiva la famiglia “*principius urbis et seminarium rei publicae*”, ma la sua collocazione nell’ambito della “moderna idea dei diritti dell’uomo” è estremamente significativo³¹. Il concetto di famiglia come “nucleo fondamentale” della società viene collocato nella svolta di portata storica introdotta dal riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano, la cui prima e più elementare espressione è il riconoscimento del diritto alla vita³².

Inoltre, risulta chiara la funzione pubblica della famiglia, il suo essere risorsa primaria ordinata al bene comune. Ciò significa che sotto il profilo dell’organizzazione e dello sviluppo sociale, il riconoscimento della famiglia come prima e vitale cellula della comunità umana, impone che ad essa si guardi non secondo una concezione meramente privatistica, ma tenendo ben presente il suo ruolo di risorsa sociale. Sul concetto di “cittadinanza sociale della famiglia” e sulla necessità di “promuovere interventi che favoriscano la costituzione e lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri, supplementari rispetto ai diritti individuali, in rapporto alle funzioni sociali svolte dal nucleo familiare”, si è soffermato il documento preparatorio per la

commento si veda: C. CASINI, *In Ungheria l’alba di un futuro più umano*, in *Avvenire* del 20 aprile 2011 p. 2.

²⁹ Per approfondimenti si rinvia all’ampio e ben documentato volume di CATERINA MARTINOLI, *La famiglia naturale. Garanzia istituzionale & diritto di libertà*, Edizioni Ares, Milano 2009.

³⁰ [http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4492&dpath=document&dfile=16052006055551.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+Lussemburghese+del+1868+\(FR\)++stati+europei++documentazione++](http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=4492&dpath=document&dfile=16052006055551.pdf&content=Cost.+La+Costituzione+Lussemburghese+del+1868+(FR)++stati+europei++documentazione++)

³¹ C. CASINI, *Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007. Si veda in particolare il capitolo: *La famiglia: nucleo fondamentale della società e dello Stato*.

³² C. CASINI, *Il diritto alla vita*, in *Dolentium Hominum*, n. 25 (a.IX-n. 1) 1994, pp. 51-56; ID., *La vita come valore fondante*, in *Dolentium Hominum*, n. 44 (a. XV-n.2), 2000, pp. 25-28.

Conferenza Nazionale sulla Famiglia (Milano, 8-10 novembre 2010) elaborato dal Comitato Tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla Famiglia³³.

Infine, se la famiglia è la cellula fondativa della società e risorsa primaria, l'interesse pubblico investe anche l'atto di fondazione "ufficiale" della famiglia: il matrimonio. Il matrimonio è, allora, l'atto che da un lato, garantisce nel massimo grado possibile la stabilità della famiglia e, dall'altro, - in ragione della sua pubblicità e certezza - esprime l'assunzione di una responsabilità verso la collettività, che ne prende atto. Tutto ciò ha senso in relazione ai figli³⁴. Il matrimonio esprime senz'altro l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici, ma soprattutto - lungi dal costituire semplicemente un "affare privato" - rappresenta una pubblica assunzione di responsabilità della coppia verso la società soprattutto in ordine alla generazione e all'educazione dei figli³⁵.

Del resto, "l'atto del matrimonio - scrive un insigne giurista³⁶ - la celebrazione, non è mai lasciata alla sfera esclusiva dei privati: e questo avviene non soltanto per l'opportuna pubblicità di un atto di tanta importanza, ma anche per far sentire, con l'intervento di chi rappresenta l'autorità, che vi sono di mezzo interessi superiori a quelli degli sposi. Nelle celebrazioni religiose troviamo il parroco o il ministro di altro culto, nel matrimonio civile l'ufficiale dello Stato civile, il sindaco; la loro funzione è ben diversa da quella di un notaio che semplicemente documenta lo scambio dei consensi".

Insomma, lo stretto legame famiglia-società è tale senza questa che senza questa prima e vitale cellula la società e lo Stato sono privi di fondamenta; se questa prima e vitale cellula va in crisi, la società e lo Stato entrano in crisi; se questa prima e vitale cellula è in sofferenza, anche la società ne risente.

2. LA RILEVANZA SOCIALE DELLA DIFFERENZA-COMPLEMENTARITÀ SESSUALE UOMO-DONNA. LA FAMIGLIA, VITA, EDUCAZIONE

A questo punto è necessario e cogliere la sorgente più profonda da cui sgorga questo stretto legame famiglia-società.

La sorgente risiede nella diversità-complementarità sessuale uomo-donna senza la quale non ci sarebbero nuovi esseri umani e perciò neanche storia, futuro, avvenire³⁷. Una società senza figli è destinata a scomparire.

L'attenzione, da parte della collettività, nei confronti della famiglia costruita dall'unione di un uomo e di una donna, è espressione di interesse per ciò che più direttamente

l'alimenta: la continuità delle generazioni. E' il figlio, sono i figli, il motivo dell'interesse pubblico. Non è un caso che la qualifica di "base", "fondamento" e "cellula" della società non sia riconosciuta a qualsiasi altra compagnia di persone anche se gli obiettivi da essa perseguiti sono socialmente meritevoli. Nella complementarità sessuale è, dunque, iscritta una primordiale dimensione sociale che sboccia nei figli e che coinvolge, dunque, "nuovi cittadini". Si aggiunga, come alcune Costituzioni sottolineano, che i figli sono "tutti" i figli, dunque anche i figli concepiti in viaggio verso la nascita.

Tuttavia, non è solo il dato biologico della generazione che "conta" per la società. È innegabile che il bambino - ma anche l'adolescente - per crescere in modo sereno e armonico, ha bisogno di un ambiente dove poter sperimentare - attraverso la forza del padre e la tenerezza della madre - sicurezza, amore, solidarietà. L'importanza della famiglia per la società si manifesta perciò anche nella sua capacità educativa che fa leva anche sulle diverse ricchezze della femminilità e della mascolinità. La differenza uomo-donna, infatti, non riguarda solo la dimensione fisica, ma investe ogni aspetto della persona ivi compresa la modalità relazionale: grazie alla famiglia i cittadini del futuro sono assicurati non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: grazie all'integrazione delle risorse materne e paterne, è sperabile che i "nuovi" cittadini siano anche "buoni cittadini", capaci di fornire un apporto positivo alla crescita, all'armonia della società. Di qui l'importanza di famiglie solide, stabili, unite, capaci di "amare familiarmente"³⁸. D'altra parte - suggeriscono le disposizioni internazionali e costituzionali da cui siamo partiti - lo Stato riconosce anche i sacrifici che i genitori fanno per far crescere i propri figli ed educarli, e poiché questo è finalizzato anche al bene comune e all'interesse della società, lo Stato protegge la famiglia e si impegna ad agevolarne con ogni mezzo i compiti (art. 30, comma I della Costituzione italiana).

Insomma, famiglia e matrimonio non sono realtà componibili e scomponibili a piacimento, possibili "utilità" dell'individuo, ma realtà legate al senso della storia e alla continuità delle generazioni che possono succedersi perché esistono le famiglie e queste esistono perché esiste la differenza/complementarità sessuale.³⁹

Di qui un'ulteriore considerazione: se da un lato la concezione della famiglia come prima cellula della società fondata sul matrimonio, illumina il significato della sessualità; dall'altro è la sessualità con la sua apertura ontologica alla vita che illumina il significato della famiglia e del matrimonio⁴⁰.

³³ Il documento intitolato Verso un piano nazionale di politiche per la famiglia. L'Alleanza italiana per la famiglia, è reperibile in: <http://www.conferenzafamiglia.it/media/1754/Verso%20un%20piano%20nazionale%20di%20politiche%20per%20la%20famiglia.pdf>

³⁴ Lo stesso significato del termine "matrimonio" indica questo rapporto con la generazione. La radice del termine è, infatti "mater/matris" e richiama alla mente l'unione di un uomo e di una donna allo scopo di formare una famiglia.

³⁵ Sul legame tra matrimonio, famiglia, figli, si veda: C. CASINI, *Matrimonio, famiglia, figli tra ideologia e realtà*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2007.

³⁶ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova 1994, pp. 248-249.

³⁷ Per un'ampia e rigorosa riflessione sul tema, si veda il già ricordato libro di Carlo Casini *Matrimonio, famiglia, figli tra ideologia e realtà*, cit.

³⁸ F. D'AGOSTINO, *La famiglia, base della società*, in Pontificio Consiglio per la famiglia, *Diritti dell'uomo: famiglia e politica*, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 70 - 79. Dello stesso Autore si veda anche: *Crede nella famiglia*, Edizioni Paoline, San Paolo, 2010; *La famiglia: un bene insostituibile*, Cantagalli, Siena 2008.

³⁹ Questo profilo è ampiamente e brillantemente sviluppato da Carlo Casini nel suo testo già ricordato: *Matrimonio, famiglia figli tra ideologia e realtà*, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2007.

⁴⁰ *Famiglia e vita*, si potrebbe sostenere, sono come due facce della stessa medaglia. In questo senso è molto interessante il documento presentato dal

Se l'unitarietà tra sessualità, amore coniugale e famiglia viene disgregata, ciascuno di questi elementi si trova fortemente impoverito, diviene incapace di riflettere l'integralità della persona e di esprimere il dono di sé.

3 LE RAGIONI DELLA RAGIONE E LE RAGIONI DELLA FEDE PER LA FAMIGLIA PRIMA E VITALE CELLULA DELLA SOCIETÀ

La visione "laica" offertaci dai documenti citati trova riscontro e rinforzo nell'antropologia cristiana. L'insegnamento della Chiesa cattolica sulla famiglia è ricchissimo e assai denso⁴¹. Non è difficile osservare come le istanze più genuine della riflessione razionale coincidano con le indicazioni del Magistero. Nella splendida esortazione apostolica *Familiaris Consortio* di cui si celebra quest'anno il trentennio (22 novembre 1981), la III parte riguarda "la partecipazione allo sviluppo della società" si evidenzia che la famiglia è la "prima e vitale cellula della società" e che essa "possiede vincoli vitali e organici con la società, perché ne costituisce il fondamento e l'alimento continuo mediante il suo compito di servizio alla vita: dalla famiglia infatti nascono i cittadini e nella famiglia essi trovano la prima scuola di quelle virtù sociali, che sono l'anima della vita e dello sviluppo della società stessa" (n. 42). Quanto al servizio alla vita, all'accoglienza, all'amore e alla stima per ogni bambino, si trova – sempre nella *Familiaris Consortio* - un pensiero tanto profondo, quanto efficace: "la sollecitudine per il bambino prima ancora della sua nascita, fin dal primo momento della concezione [...] è la primaria e fondamentale verifica della relazione dell'uomo all'uomo" (n. 26).

Tra i molti altri documenti che si potrebbero ricordare merita attenzione il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, elaborato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.⁴² Esso dedica il suo quinto capitolo alla famiglia definita, appunto, "cellula vitale della società"⁴³. Sulla scia di quanto già espresso nella *Gaudium et spes*, nell'*Apostolicam actuositatem* e nella Lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II, si legge al paragrafo 211: "la Chiesa considera la famiglia come la prima società naturale, titolare di diritti propri e originari, e la pone al centro della vita sociale: relegare la famiglia ad un ruolo subalterno e secondario, escludendola dalla posizione che le spetta nella società, significa recare un grave danno all'autentica crescita dell'intero corpo sociale. Infatti, la famiglia, che nasce dall'intima comunione di vita e d'amore coniugale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, possiede una sua specifica e originaria dimensione sociale, in quanto luogo primario di relazioni interpersonali, prima e vitale cellula della società: essa è un'istituzione divina che sta a fondamento della vita delle persone, come prototipo di ogni ordinamento sociale". E più avanti: "La famiglia, comunità naturale in cui si sperimenta la socialità

umana, contribuisce in modo unico e insostituibile al bene della società" (n. 213); "Va affermata la priorità della famiglia rispetto alla società e allo Stato. La famiglia, infatti, almeno nella sua funzione procreativa, è la condizione stessa della loro esistenza. Nelle altre funzioni a vantaggio di ciascuno dei suoi membri essa precede, per importanza e valore, le funzioni che la società e lo Stato devono svolgere. La famiglia, soggetto titolare di diritti inviolabili, trova la sua legittimazione nella natura umana e non nel riconoscimento dello Stato. Essa non è, quindi, per la società e per lo Stato, bensì la società e lo Stato sono per la famiglia. Ogni modello sociale che intenda servire il bene dell'uomo non può prescindere dalla centralità e dalla responsabilità sociale della famiglia. La società e lo Stato, nelle loro relazioni con la famiglia, hanno invece l'obbligo di attenersi al principio di sussidiarietà. In forza di tale principio, le autorità pubbliche non devono sottrarre alla famiglia quei compiti che essa può svolgere bene da sola o liberamente associata con altre famiglie; d'altra parte, le stesse autorità hanno il dovere di sostenere la famiglia assicurandole tutti gli aiuti di cui essa ha bisogno per assumere in modo adeguato tutte le sue responsabilità (n. 214). "È per questo motivo – si legge al paragrafo 231 - che servire il Vangelo della vita comporta che le famiglie, specie partecipando ad apposite associazioni, si adoperino affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non ledano in nessun modo il diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale, ma lo difendano e lo promuovano".

Questi sono soltanto alcuni passaggi del capitolo V del Compendio della dottrina sociale della Chiesa che tuttavia sono già in sé espressivi sia dello spessore della riflessione ecclesiale, sia dell'armonia tra le ragioni della ragione (manifestata nei documenti internazionali e nelle Carte costituzionali) sia delle ragioni della fede rivelata; armonia ancora una volta presente nelle parole di Benedetto XVI: "La famiglia è ricchezza per gli sposi, bene insostituibile per i figli, fondamento indispensabile della società, comunità vitale per il cammino della Chiesa" (Benedetto XVI, Ancona, 11 settembre 2011)

4. LA FAMIGLIA TRA OMISSIONI OPERATIVE E TRASFORMAZIONI CULTURALI

È tuttavia innegabile che questa "prima e vitale cellula della società" e tutto ciò che le sta dintorno, è in sofferenza. Su di essa incombono difficoltà e minacce. Da un lato, essa risente negativamente dei ritardi e delle lentezze nella realizzazione degli interventi di sostegno, promozione e protezione a suo favore; dall'altro, purtroppo, le famiglie sono schiacciate da problemi e difficoltà; inoltre non mancano casi in cui la famiglia si è drammaticamente tramutata in teatro di ingiustizie, abusi, violenze; infine, – ma non si tratta affatto di una questione secondaria – la famiglia è vittima di una cultura

Movimento per la Vita (curato da Carlo Casini) alla Conferenza Nazionale della Famiglia svoltasi a Milano tra l'8 e il 10 novembre: Famiglia, storia e futuro di tutti. Una strategia politica per la vita nascente oggi in Italia, <http://www.mpv.org/mpv/allegati/7249/ConferenzaFamiglia.pdf>

⁴¹ Si veda, per esempio: P. BARBERI, D. TETTAMANZI, *Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa*. I documenti dal Concilio di Firenze a Giovanni Paolo II, Milano, Massimo, 1986.

⁴² PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 117-143.

⁴³ I paragrafi contenuti nel V capitolo dedicato, appunto, alla famiglia sono così significativamente titolati: "La famiglia prima società naturale"; "Il matrimonio fondamento della famiglia"; "La soggettività sociale della famiglia"; "La famiglia protagonista della vita sociale"; "La società a servizio della famiglia".

antivita che ferisce profondamente e gravemente il suo essere la sua intima natura. Giovanni

Paolo II, il cui grande pontificato è stato caratterizzato fortemente dall'annuncio del valore della vita umana anche nelle situazioni di estrema debolezza e precarietà⁴⁴, ha qualificato "ancora più grave" il fatto che gli attentati contro la vita umana "in larga parte, sono consumati proprio all'interno e ad opera di quella famiglia che costitutivamente è invece chiamata ad essere «santuario della vita» (Evangelium vitae n. 11); "in tal modo la famiglia viene mortalmente ferita e profanata nella sua natura di comunità di amore e nella sua vocazione ad essere santuario della vita" (Evangelium vitae n. 59). Tuttavia la cultura antivita che si dispiega in molti modi si intreccia con la cultura antifamiglia⁴⁵: dalla "facilitazione" l'aborto in fasi sempre più iniziali della gravidanza, si passa alla "selezione" dei figli in base alle caratteristiche genetiche (diagnosi genetica pre-impianto), per giungere alla frammentazione dell'unitarietà genitoriale mediante le varie forme di procreazione artificiale eterologa, fino alla richiesta di rendere equivalenti non solo le unioni "di fatto" eterosessuali alle unioni matrimoniali, ma anche le unioni omosessuali alle unioni matrimoniali fondate sul patto coniugale tra un uomo e una donna⁴⁶, rendendo così irrilevante e opzionale la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna⁴⁷.

Questo processo di dissolvimento culturale (le cui ricadute pratiche non sono difficili da immaginare) avviatosi con la rivoluzione sessuale, la legalizzazione del divorzio e dell'aborto, si concretizza oggi nelle pressioni per cancellare la rilevanza sociale della differenza-complementarietà sessuale⁴⁸ e dall'altra a trasformare il desiderio del figlio in una pretesa da ottenere a qualunque costo, subordinando la prioritaria prevalenza dei diritti-interessi del bambino⁴⁹ al soddisfacimento dei pretesi diritti-interessi degli adulti. Quando, poi, la pressione per ottenere il "matrimonio omosessuale" si mescola con la pressione per ottenere nell'ambito di questa unione il "diritto al figlio" mediante le tecnologie di riproduzione umana, la disgregazione è totale. Questa ampia e diversificata "manipolazione" del concetto di famiglia, del senso del matrimonio e del significato della procreazione umana, è strettamente connessa alla deriva

relativistica e individualistica dei diritti umani. Molteplici, dunque, le sfide.

Non è possibile, evidentemente, in questa sede sviluppare un esame organico di tutti gli aspetti e le problematiche in gioco. Più semplicemente consideriamo che le argomentazioni adottate dai sostenitori del "matrimonio omosessuale" fanno leva quasi completamente su principi e valori - il principio di non discriminazione, la parità dei diritti, il valore degli affetti - che oltre a essere (almeno sulla carta) largamente condivisi, vanno anche promossi soprattutto in campo sia bioetico sia del biodiritto dove, con forza, emerge la questione del valore dell'essere umano e dei suoi diritti fondamentali⁵⁰.

Non vi è dubbio che il principio di uguaglianza, consacrato nelle moderne carte sui diritti umani, fondato sul riconoscimento dell'insopprimibile valore di ogni essere umano, non deve subire in alcun modo deroghe a motivo dell'orientamento sessuale: il rispetto di ogni persona prescinde dalle differenze di etnia, di sesso, età, di religione, condizione sociale, culturale, economica e dunque anche da qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, come ricorda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵¹.

Si aggiunga che nei confronti delle persone omosessuali è doveroso un atteggiamento di accoglienza e di aiuto, laddove la condizione di omosessualità si accompagni a condanne, emarginazione, timori, disagi, irrisione.

Non è, dunque, in gioco il principio di uguaglianza. E' in gioco, appunto, il concetto di famiglia⁵². Chi propone il riconoscimento dell'unione omosessuale nella forma del matrimonio o, comunque, in forme che prevedono la partecipazione dello Stato, ritiene che essa abbia tutti i caratteri di una condizione coniugale - affectio maritalis, stabilità del vincolo, volontà di dare pubblicità e ufficialità all'unione - e che la presenza di normative consideranti discriminatorie ne impedirebbe la realizzazione. Questa posizione guarda al matrimonio civile come se esso fosse soltanto una opzione individuale legata all'esercizio dell'attività sessuale, ai sentimenti, all'aspirazione verso legami duraturi o, meno poeticamente, come se il matrimonio fosse una forma di amministrazione economico-assistenziale. In tutti questi profili, indubbiamente, c'è del vero, ma il significato del matrimonio va ben oltre ed è - come

⁴⁴ MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO, Giovanni Paolo II. Al movimento e al popolo della vita, Cantagalli, Siena, 2011

⁴⁵ Per approfondimenti e indicazioni nella prospettiva di contrastare e superare questa situazione si veda: C. CASINI, Difesa della famiglia e della vita nei Movimenti pro-famiglia e pro-vita, in Pontificio Consiglio per la famiglia, Diritti dell'uomo: famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 294-302.

⁴⁶ C. BOUTIN, Difesa della famiglia e della vita contro le unioni omosessuali, in Pontificio Consiglio per la famiglia, Diritti dell'uomo: famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 303 - 309; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia, matrimonio, "unioni di fatto", http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/document/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_it.html

⁴⁷ Si veda il Dossier Famiglia o famiglie? Dieci tesi su unioni di fatto, pacs, gay, pubblicato nel mensile Sì alla vita n. 11, novembre 2005.

⁴⁸ 47 Al fondo c'è l'idea di "gender" secondo cui l'identità sessuale non è un dato di natura, ma di cultura. Cfr.: L. PALAZZANI, Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto, San Paolo 2008.

⁴⁹ È questo un principio fondamentale espresso nell'art. 3, comma I, della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'ONU il 20 novembre 1989: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente".

⁵⁰ Cfr. ad esempio: C. CASINI, M. CASINI, Diritti dell'uomo e Bioetica, Roma, 2005.

⁵¹ La Carta dei diritti fondamentali è stata proclamata solennemente per la prima volta il 7 dicembre 2000, ma tale proclamazione costituiva un impegno politico e non un vincolo giuridicamente cogente per gli Stati. Con la firma di Strasburgo da parte dei Presidenti di Commissione, Parlamento e Consiglio europei, e l'inserimento della Carta nel Trattato UE, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, è, invece, conferito alla Carta un maggiore spessore e forza giuridicamente vincolante ai diritti ivi contenuti per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché per gli Stati membri quando attuano il diritto comunitario.

⁵² Si rinvia al già citato Dossier Famiglia o famiglie? Dieci tesi su unioni di fatto, pacs, gay, pubblicato nel mensile Sì alla vita, cit.

si è visto - intimamente collegato alla complementarità sessuale che è "vitale" per la società sia per garantire l'ordine delle generazioni sia per gli aspetti educativi che la famiglia, nella ricchezza del femminile e del maschile, è chiamata a svolgere⁵³. Per queste ragioni, le unioni omosessuali, come qualsiasi altra forma di "compagnia" o di "convivenza", non possono rivestire una dimensione sociale paragonabile a quella del matrimonio e della famiglia; esse, pertanto, non toccano l'interesse pubblico.

Tra le obiezioni che vengono sollevate da chi ritiene equiparabile l'unione omosessuale all'unione matrimoniale, ve ne sono alcune che si impernano proprio sulla questione della procreazione: 1. vi sono coppie eterosessuali che, pur rifiutando a priori l'idea di un figlio, non si vedono negato l'accesso al matrimonio; 2. vi sono coppie eterosessuali che per cause patologiche o fisiologiche (età) non sono in grado di procreare, ma non per questo viene loro negato l'accesso al matrimonio; 3. le coppie omosessuali possono avere un figlio con il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale o all'adozione; 4. al matrimonio hanno accesso anche coppie di persone anziane che, data l'età, non hanno prospettive procreative.

Tali obiezioni si superano considerando che lo Stato non può certo promuovere indagini personalizzate per verificare la capacità o l'intenzionalità di procreare; viceversa lo Stato si basa sull'evidente constatazione che solo la diversità maschile e femminile è intrinsecamente (ontologicamente) destinata a garantire la continuità della comunità civile. L'accesso al matrimonio della coppia eterosessuale muove dall'assunto che l'unione così sancita crei un vincolo perpetuo ed esclusivo tra i coniugi, in cui si possa vivere la reciprocità e il mutuo aiuto e mettere i presupposti per la generazione di nuove vite. Quali siano le intenzioni della coppia, che possono - tra l'altro - cambiare nel tempo, e le reali condizioni di fertilità non è una questione che riguardi lo Stato, ma solo la sfera privata sulla quale lo Stato non può e non deve intervenire il privato: vi è, però, sempre la intrinseca possibilità che una coppia, formata da un uomo e da una donna, possa avere un figlio. La coppia omosessuale è, invece, in modo costitutivo - e non accidentale - sterile e non ha senso rivendicare un'equiparazione con la coppia eterosessuale.

Per quanto concerne l'obiezione sulla possibilità di ricorrere alle tecniche di fecondazione artificiale, è da notare come - al di là delle problematiche legate all'uso delle suddette tecniche anche da parte della coppia eterosessuale e ferma restando una riserva etica generale rispetto alla fecondazione

artificiale⁵⁴ - si richiederebbe il ricorso a seme, cellule uovo e utero di altri soggetti per portare all'esistenza un bambino al di fuori di un contesto di coniugalità e complementarità, privandolo in modo concordato e programmato dell'unitarietà delle figure genitoriali. Si cerca, in altre, parole, di far venire all'esistenza un bambino per il quale si crea già a priori e in modo assolutamente programmato e concordato una condizione di difficoltà: l'assenza di bipolarità sessuale nei genitori, che - come è noto - crea ostacoli al normale sviluppo psicosessuale. Uno Stato, che consente questo, non solo non tiene conto dei prioritari interessi del bambino rispetto agli interessi degli adulti, ma violerebbe il diritto stesso del bambino ad essere tutelato in quanto persona umana e persona umana indifesa, come stabilito anche nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959: "la società e lo Stato devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi"⁵⁵. E il "meglio" per un bambino è avere come genitori un uomo e una donna⁵⁶.

Lo stesso dicasi per la richiesta di adozione, precisando - tra l'altro - che il moderno istituto dell'adozione non è uno strumento per dare un figlio a chi non ne ha, ma è al contrario uno strumento per dare dei genitori ad un bambino che non ne ha. A conferma di quanto detto è sufficiente leggere la legge italiana sull'adozione, che si apre proprio con il riconoscimento del "diritto del minore alla propria famiglia"⁵⁷: e la famiglia è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.

Quanto all'adozione è di estrema importanza ricordare che la figura del padre/uomo e della madre/donna sono fondamentali per la piena identificazione psico-sessuale della persona. La concezione moderna dell'adozione nasce dalla volontà di mettere al primo posto il bene totale del bambino: è nota, infatti, la formula "l'adozione non si fonda sul diritto degli adulti ad avere figli, ma sul diritto dei bambini ad avere una famiglia". E così il principio del "superiore interesse del minore" ha carattere internazionale - è contenuto nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - e trova riscontro anche nelle legislazioni nazionali⁵⁸.

I rapporti giuridici tra persone dello stesso sesso possono essere disciplinati nell'ambito dell'autonomia privata che lo Stato ha il dovere di garantire. Nell'ambito della libertà contrattuale, riconosciuta e tutelata dalle norme del codice civile, i privati possono gestire come meglio credono beni, interessi e impegni reciproci (abitazione, successione in contratti che assicurano la fornitura di servizi, assistenza e prestazioni solidaristiche, stipulazione di polizze assicurative, eredità...). Però il riconoscimento dell'uguale dignità di tutti

⁵³ F. D'AGOSTINO, *Matrimonio tra omosessuali?* In: AA.VV., *Antropologia cristiana e omosessualità*, Città del Vaticano, L'Osservatore Romano, 2000, 88 - 89.

⁵⁴ M.L. DI PIETRO, E. SGRECCIA, *Procreazione assistita e fecondazione artificiale*, Brescia, La Scuola, 1999.

⁵⁵ ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, 20 dicembre 1959. In: E. VITTA, V. GREMENTIERI, *Codice degli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1981, 680-688.

⁵⁶ M. CASINI, *Coppie omosessuali e diritto al figlio*, in P. BINETTI (a cura di), *Una storia tormentata. Il desiderio di maternità e di paternità nelle coppie sterili*, Edizioni Magi, Roma 2006, pp. 95 - 105.

⁵⁷ Legge 28 marzo 2001, n. 149: *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, in "Gazzetta Ufficiale", n° 96, 26 aprile 2001.

⁵⁸ Cfr. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil) nel quadro dei principi generali contenuti nel titolo I afferma: "de los derechos de los menores" afferma "en la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir".

gli esseri umani, anche di quelli con tendenze omosessuali, non deve implicare in alcun modo la distruzione del matrimonio⁵⁹. Su questo punto si discute non di una questione religiosa, ma di un aspetto fondamentale della civiltà, se è vero che, come laicamente è stato ripetutamente scritto negli atti più solenni della modernità che la “famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato”.

Conclusiones

Il contenuto di questo scritto abbraccia sinteticamente soltanto una parte delle riflessioni e delle questioni emergenti alla luce del concetto di famiglia come “prima e vitale cellula della società”. Uno spazio, però, deve pur essere lasciato alla speranza, proprio perché la famiglia è fondamento della società e risorsa per il futuro. “Famiglia, diventa ciò che sei”: è questo l’appello (*Familiaris consortio* n. 17) con cui Giovanni Paolo II ha invitato le famiglie del mondo intero a ritrovare in se stesse la propria verità e a realizzarla in mezzo al mondo. E allora, occorre la speranza, quella speranza che sa guardare e valorizzare anche i segni positivi, così bene indicati nel dossier curato dal Movimento per la Vita e dal Forum delle Associazioni familiari in occasione del XX concorso scolastico

europeo (2006-2007) e intitolato “Io giovane e la famiglia”⁶⁰: “un più acuto bisogno di autenticità nell’amore; una maggiore attenzione alle relazioni personali nella coppia; la promozione della dignità della donna; l’uguaglianza tra l’uomo e la donna; un più intenso senso di responsabilità nella procreazione e nella educazione dei figli; lo sviluppo delle relazioni tra famiglie in vista del reciproco aiuto materiale e morale; la riscoperta della funzione sociale della famiglia per la costruzione di una società più giusta; per i credenti, poi, una profonda comprensione del mistero di amore che il creatore a posto nell’istituto familiare e quindi la coscienza della sua funzione ecclesiale”.

“Guardiamo all’avvenire con speranza, - si legge nel documento conclusivo del congresso promosso dal Pontificio Consiglio della famiglia in occasione del XX anniversario della *Familiaris consortio*⁶¹ - perché il Signore della famiglia e della vita è già all’opera. Egli anima le famiglie del mondo intero, e dà loro le energie necessarie per rimanere fedeli alla loro vocazione ed alla loro missione. Le famiglie di tutte le nazioni, testimoni dell’amore e della fedeltà, costituiscono la luce che rischiarà un mondo attraversato da perplessità, da dubbi e da pericoli. Preghiamo il Signore perché aiuti le famiglie a rimanere fedeli a quello che sono, per il bene comune di tutti gli uomini e per l’avvenire dell’umanità”.

⁵⁹ M. CASINI, M.L. DI PIETRO, Il matrimonio tra omosessuali non è un vero matrimonio, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 2, pp. 606 – 622.

⁶⁰ Per approfondimenti sui concorsi europei e più in generale sulle attività del Movimento per la Vita, si veda: Carlo Casini intervistato da Renzo Agasso, *Si alla vita. Storia e prospettive del Movimento per la Vita*, San Paolo, 2011.

⁶¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Conclusione del congresso teologico-pastorale su: “La *Familiaris Consortio* nel suo XX anniversario. Dimensione antropologica e pastorale”, en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/document_s/rc_pc_family_doc_20011220_xx-familiaris_it.html